



Municipalità 6
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 8 del 26 febbraio 2020

Oggetto: Proroga dell'ordinanza dirigenziale n. 7 del 10 febbraio 2020 (n. I.G. 117 del 10 febbraio 2020) istituente divieto temporaneo di transito veicolare con piano viario alternativo in via Sepone

IL DIRETTORE

Premesso che con disposizione dirigenziale n. 15 dell'8 luglio 2019 il Direttore della Municipalità 6 ha delegato il funzionario arch. M. Striano, titolare di Posizione Organizzativa – Alta Professionalità istituita con disposizione organizzativa n. 10 del 24 giugno 2019, a sottoscrivere le ordinanze di viabilità.

Considerato che:

- con istanza Pg/869598 del 29.10.2019 il Sig. REA Antonio, in qualità di Legale rappresentante della Società Zagara Società Cooperativa, ha richiesto il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e di chiusura della strada per effettuare lavori di scavo destinati alla posa di tubazione in prossimità di via Sepone n.12 per l'immissione delle acque bianche in fogna pubblica collettore consortile "Palazziello";
- in esito al procedimento istruttorio, alle riunioni e ai sopralluoghi svolti anche in presenza della Polizia locale, si è provveduto al rilascio della concessione di suolo pubblico n. 12 dell'11 febbraio 2020 e all'emissione dell'Ordinanza Dirigenziale n. 7 del 10 febbraio 2020 (n. I.G. 117 del 10 febbraio 2020) con l'unito parere favorevole della Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni come da verbale n. 4 del 28.01.2020;

Precisato che con la predetta Ordinanza I.G. 117/2020 veniva istituito **dal 12 al 22 febbraio 2020** il divieto temporaneo di transito veicolare in via Sepone consentendo il transito veicolare esclusivamente ai mezzi di cantiere e ai residenti di Via Sepone fino al civico 12 in entrambi i sensi di marcia con accesso dalla via Roma con contestuale istituzione di un piano viario alternativo articolato lungo via Roma, strada provinciale Madonnelle, via Mario Pilati, via vicinale Ravioncello, via Palazziello.

Atteso che con istanza PG/164583 del 22 febbraio 2020 la società Zagara Società Cooperativa ha chiesto la proroga del dispositivo di traffico di cui sopra fino al 29 febbraio 2020, in quanto i lavori di scavo e posa della condotta hanno subito dei rallentamenti a causa della presenza di vaci elettrici ed altri sottoservizi.

Visto

il parere favorevole della Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni espresso con verbale n. 4 del 28.01.2020;

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ORDINA

Prorogare l'ordinanza dirigenziale n. 7 del 10 febbraio 2020 (n. I.G. 117 del 10 febbraio 2020) istituente divieto temporaneo di transito veicolare con piano viario alternativo in via Sepone fino al 29 febbraio 2020.

Tutte le Ordinanze e i loro dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese.

Resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'onere per l'utilizzo dei movieri e per l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle lavorazioni.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta a norma di legge.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

per il Direttore della Municipalità 6
il Funzionario A.P.
arch. M. Striano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.